

TESTO DELLE DICHIARAZIONI DEL DOTTOR **GAETANO COSTA**,
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CALTANISSETTA

RESE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA
NELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1974

(Dal resoconto della seduta)

P R E S I D E N T E . Ringrazio vivamente il signor Procuratore della Repubblica di Caltanissetta per avere aderito al nostro invito, e lo prego di darci lettura della relazione che ha preparato per la Commissione, dopo di che, se i Commissari lo desidereranno, il signor Procuratore è disposto ad aggiungere ulteriori integrazioni o chiarimenti.

C O S T A . Questo è il testo delle risposte alle singole domande formulate nel questionario della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia. (Faccio riferimento alla situazione della provincia di Caltanissetta, naturalmente):

1) lo stato di criminalità mafiosa nella zona, rispetto al passato è in netta diminuzione per effetto del sempre crescente spopolamento delle campagne da cui il generale impoverimento verificatosi per riflesso anche nei centri urbani specie su quelli la cui economia è basata esclusivamente sull'agricoltura. Solo pochi reati tipici, riallacciabili ad attività mafiosa (danneggiamenti, incendi, uccisioni di animali), si sono verificati.

2) La criminalità mafiosa si manifesta nelle campagne nell'ambiente dei pastori e dei gestori dei servizi terziari (trebbie). Invero si ha motivo di sospettare che danneggiamenti, incendi, eccetera, siano atti di intimidazione diretti a conseguire il controllo di determinate attività.

In città è da ritenere che sia operante nel settore dell'edilizia e degli appalti. Le dimissioni del sindaco Collodoro (di cui si è occupata la stampa anche in campo nazionale) non è da escludere siano state determinate da minacce provenienti da settori che si ritenevano potessero essere danneg-

giati da iniziative nel campo edilizio, che il Collodoro stesso intendeva adottare.

Comunque non risultano esistenti, nella zona, vere e proprie organizzazioni mafiose attivamente operanti.

3) Non risultano essersi verificati delitti originati da lotte tra opposte fazioni per la ricerca di posizioni di predominio.

4) Mancano elementi obiettivi di valutazione sui fenomeni specificati in tale capo del questionario.

5) Il 6 ottobre 1974 un vigile urbano a Montedoro è stato ucciso sulla soglia della propria abitazione dopo essere stato invitato ad aprire da uno sconosciuto qualificatosi per il brigadiere dei Carabinieri comandante la stazione.

La mancanza di qualsiasi elemento utile per l'accertamento della causa e per la identificazione del responsabile fa pensare a delitto ricollegabile ad attività mafiosa.

6) Per quanto riguarda il comportamento della popolazione in relazione ad attività mafiose non si apprezzano mutamenti di rilievo.

La generalizzata diffusa sfiducia nell'opera della autorità non tende invero a diminuire.

7) Nella zona, data la modesta entità del fenomeno mafioso (come sopra evidenziato), l'opera di prevenzione si è appalesata abbastanza soddisfacente.

Solo assai raramente, invece, si è pervenuti a condannare per delitti verosimilmente di carattere mafioso.

Peraltro gli strumenti giuridici di cui si dispone (legge 31 maggio 1965, n. 575) non sono assolutamente idonei a stroncare o comunque a frenare il fenomeno mafioso,

sia perchè nella maggior parte dei casi non si riesce a colpire quanti hanno raggiunto posizioni di vertice nell'ambito mafioso per l'impossibilità di raccogliere a loro carico elementi indiziati, sia perchè le misure applicate non impediscono al mafioso di proseguire e poi riprendere le proprie attività, in quanto, allontanato dal suo ambiente, può facilmente mantenere i contatti necessari, ed, al ritorno, ritrovare perfettamente integra e funzionante la propria organizzazione.

8) Al fine di agevolare l'accertamento della attività dei mafiosi (genere di affari trattati, modo di operare) sarebbe opportuno che, nei confronti dei sospettati, si derogasse alle norme vigenti sulle intercettazioni telefoniche e si consentisse un approfondito controllo sulle loro posizioni economiche, modificando l'attuale normativa in tema di segreto bancario.

Onde poi cercare di eliminare alcune delle fonti di guadagno, da cui i mafiosi sogliono attingere, bisognerebbe ristrutturare l'organizzazione di quei determinati settori economici (ad esempio i mercati ortofrutticoli) che consentono l'inserimento di attività di mediazione mafiosa.

Non bisogna infatti dimenticare che la mafia ha sempre svolto funzione di mediazione in questioni eticamente non apprezzabili, illecite o delittuose, ponendosi quale diaframma chiuso tra interessati ed esecutori tale da rompere ogni rapporto diretto tra gli uni e gli altri e da coprire i primi e rendere estremamente difficile l'individuazione dei secondi. Ed è noto che i vincoli di dipendenza, che dalla effettuata mediazione insorgono, sono la sua forza e l'abilità mostrata nella soluzione dei problemi proposti le dà prestigio: forza e prestigio che aumentano in maniera proporzionale alla distanza sociale che separa gli ambienti posti in indiretto contatto ed alla imponenza nella illiceità degli affari trattati.

Naturalmente quanto sopra sottolineato fa riferimento alla attività mafiosa estrinsecantesi in azioni chiaramente delittuose riconducibili, in senso lato, nell'ambito della delinquenza comune. Ma in effetti questa

costituisce soltanto un aspetto (quello che maggiormente impressiona ed impaurisce e contro cui si è cercato difendersi) di un ben più vasto fenomeno.

Invero, nella generalità va sempre più rafforzandosi l'opinione della prevalenza della forza sul diritto: sia per evitare immaginarie sopraffazioni, sia per pretendere di raggiungere obiettivi irrealizzabili, si cercano segnalazioni, raccomandazioni, mediazioni di potenti, ed in esse esclusivamente si confida per il lassismo di quanti, destinatari di quelle pressioni, pur spesso ad esse nulla cedendo, non dissentendo apertamente, con il silenzio mostrano acquiescenza.

Tale tendenza generata dalla diffidenza e dalla sfiducia pressochè congenita verso le istituzioni (ritenute nei giudizi più benevoli soltanto inefficienti), finisce col determinare nel rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione, che dovrebbe essere fatto soltanto di diritti e doveri; una incrinatura, tanto più profonda quanto più efficace appare l'intrigo.

In simile contesto ed in particolari circostanze, il metodo di operare mafioso, con le sue originarie caratteristiche, trova fertile terreno per prosperare, provocando una ulteriore degenerazione del sistema: la segnalazione diventa imposizione o ricatto, la mediazione, corruzione. E ciò senza alcun rischio effettivo, sia per l'avvenuta proliferazione, ad ogni livello, di centri di potere (veri o erroneamente ritenuti tali) protesi esclusivamente a gestire e potenziare le proprie clientele e, per proprio conto, interessati al mantenimento del malcostume amministrativo; sia per la vasta rete di connivenze e complicità che fatalmente viene a formarsi, coinvolgendo tutti ed assicurando su tutto il necessario omertoso silenzio.

In questo settore, in cui la mafia urbana non può non essersi inserita, i normali metodi di lotta risultano assolutamente inefficaci, essendo pressochè impossibile raccogliere elementi di prova che non siano soltanto vaghi incontrollabili sospetti, contro i quali, peraltro, è assai facile e comodo difendersi.

E poichè la forza della mafia risiede soprattutto nel prestigio di cui gode e nella

fiducia sulle sue possibilità, bisognerebbe colpire proprio quel prestigio ed annullarlo.

A tal fine sarebbe necessario che la Pubblica Amministrazione riconquistasse rapidamente la sua credibilità: liberata da tutte le, spesso superflue, sovrastrutture (che appesantiscono e rendono il suo operare lento ed inadeguato alle necessità di ogni giorno, la condannano di fatto alla inefficienza, e, come conseguenza, contribuiscono a screditarla, spesso ingiustamente), i suoi organi dovrebbero essere responsabilizzati al massimo: abusi, omissioni, ritardi (dovuti anche a colpa) dovrebbero essere puniti penalmente. Bisognerebbe modificare il sistema normativo relativamente ai reati di corruzione, in modo da consentire al corrotto la possibilità di denunciare il corrotto senza incorrere nei rigori di cui all'articolo 321 del Codice penale; raccomandazioni e segnalazioni dovrebbero essere pubblicamente denunciate all'opinione pubblica per stimolare l'indignazione contro l'implicito sopruso che in essa si annida.

In tal maniera, eliminate le vischiosità esistenti nell'apparato burocratico, ricostituito quel rapporto di fiducia che in ogni settore dovrebbe legare cittadino e Pubblica Amministrazione, al diritto verrebbe restituita la sua forza, le pretese legittime non cercherebbero surrogati per essere realizzate, molti centri di potere si indebolirebbero, ogni mediazione mafiosa risulterebbe superflua, anzi controproducente, con perdita di forza e di prestigio di quanti su di essa avevano fondato la loro fortuna.

PRESIDENTE. Ringrazio il signor Procuratore. Gli onorevoli Commissari desiderano rivolgere qualche domanda?

LA TORRE. Trovo molto interessante l'esposizione del Procuratore di Caltanissetta e vorrei sapere se è possibile avere delle risposte ancora più precise su alcuni interrogativi.

Mi pare che la costruzione dell'esposizione si divida in due parti: una parte in cui affronta il problema della delinquenza organizzata come un aspetto del fenomeno mafioso e la seconda parte in cui vi è l'aspetto,

diciamo, più peculiare della mafia, che è quello del rapporto con la Pubblica Amministrazione.

COSTA. Ho seguito il questionario ed ho risposto nei limiti delle domande poste. Si voleva sapere qualche cosa sulla mafia tradizionale, sul come si era sviluppata e quali le manifestazioni attuali e credo di aver risposto. Sull'ultimo punto del questionario, relativamente cioè ai suggerimenti e proposte di ordine generale, ho fatto qualche considerazione, senza riferimento ai casi particolari.

LA TORRE. Stavo cercando di capire meglio e volevo anche essere aiutato a capire di più: cosa è la mafia oggi?

COSTA. La cosa principale sarebbe quella di mettersi d'accordo sulla parola mafia, cosa intendiamo per mafia, cosa intendiamo combattere quando si parla di organizzazione mafiosa. Quando la legge pone come limite alla sua applicazione il fatto che si tratti di un appartenente ad organizzazione mafiosa, si ha quasi uno sbarramento: perchè può riferirsi solo alla mafia rurale (quella che svolgeva la funzione di mediazione tra i complessi, contrastanti interessi intreccianti nelle campagne: proprietari contro contadini, contadini contro latitanti, latitanti contro la Polizia); oggi trovare un uomo che agisca da mafioso, si muova da mafioso e sia organizzato come mafioso è pressochè impossibile dato lo spopolamento e l'impoverimento delle campagne. La mafia urbana agisce senza bisogno di una vera e propria organizzazione.

La mafia agricola aveva necessità di una organizzazione: senza non avrebbe potuto operare; quella che potremo definire mafia urbana, quella, cioè, che ha trasferito in città il suo campo di azione, pur operando con gli stessi intenti e con la stessa mentalità, non credo abbia avuto ed abbia bisogno del sostegno di una sua organizzazione.

LA TORRE. In che senso nessuna organizzazione?

C O S T A . Anche qui bisogna mettersi d'accordo sulla parola organizzazione. L'organizzazione implica delle gerarchie, divisione di compiti, con capi ed esecutori. Ora, per la mafia urbana, nel senso in cui ne ho parlato nella relazione, simile struttura è superflua, perchè per creare un tramite tra il pubblico amministratore corrotto ed il cittadino che ha bisogno, non è affatto necessaria un'organizzazione. Se un pubblico funzionario è abituato a corrompersi, e la gente lo sa o lo intuisce, è evidente che non aprirà un ufficio per ricevere le bustarelle. Avrà bisogno di qualcuno di cui si fida il quale provvederà a fare da tramite e nel contempo, con le sue relazioni, con le sue amicizie, potrà « proteggerlo » e preservarlo da possibili ricatti. Per simile attività non c'è bisogno di organizzazione, ma solo della notorietà. Non so se mi sono spiegato.

Viceversa, in campagna, nel momento in cui un mafioso od un gruppo di mafiosi deve controllare un latifondo, avrà bisogno di tutta un'organizzazione.

L A T O R R E . Ma comunque credo che non si possa arrivare a dire che l'organizzazione non esiste. In definitiva si potrebbe parlare di una certa organizzazione anche in riferimento a quanto illustrato nella sua esposizione, cioè di un sistema di potere mafioso. Ma il fatto che in provincia di Caltanissetta non si abbiano episodi, come ad esempio gli omicidi, non vuol dire che non esista un'organizzazione, anzi mi sembra che essa, pur nelle sue forme elastiche, vi abbia una certa solidarietà.

C O S T A . L'osservazione è esatta. Riprendendo un attimo il caso Collodoro, c'è da dire che si è trattato di un caso sporadico. Altri casi, se ce ne sono stati, si sono svolti senza rumore. La pressione mafiosa non ha avuto bisogno dell'intimidazione resasi necessaria per Collodoro. Ma qui ritorniamo al discorso sulla forza del mafioso, che è appunto quella di avere delle relazioni, delle possibilità di poter prendere contatti con ambienti che per altri sono impenetrabili. Chi ha fatto minacciare Collodoro e lo ha costretto ad andarsene, ha avuto la capaci-

tà e la possibilità di far intervenire elementi estranei che in base alle sue istruzioni minacciarono ed impensierirono Collodoro. Anche questa è una delle forze della mafia. Tutti sentono parlare, e tutti parlano, di omicidi per commissione. Ma, se, per assurdo, da parte nostra si pensasse di far assassinare qualcuno, non sapremmo cosa fare e a chi rivolgerci, da dove incominciare a cercare. Per il mafioso, invece, non ci sarebbe alcun problema. Ma questo non significa che ci sia una organizzazione stabile, permanente. Ci sono vincoli di interesse, di amicizia, che danno la possibilità di mettersi in contatto con determinati ambienti ed ottenere determinate prestazioni. Ma tutto questo non credo che si possa definire organizzazione nel senso letterale della parola. È qualcosa di più elastico, di molto più elastico, anche se altrettanto efficiente.

L A T O R R E . In sostanza, sotto il silenzio di queste zone, nelle quali sembra che non vi sia più niente di organizzato, rimane invece qualche cosa, una rete a cui si può attingere in qualsiasi momento. E non solo per i *killer*, ma anche per altri tipi di attività, per dare luogo a certe iniziative in campi nuovi. Cioè per fare certe operazioni nei cantieri edili, ad esempio, come le intimidazioni.

C O S T A . Simili cose non sono successe in provincia di Caltanissetta. Il caso Collodoro è un caso assolutamente a sè stante.

N I C O S I A . Mi interesserebbe conoscere ancora più profondamente il pensiero del dottor Costa sugli strumenti giuridici, che riguardano la prevenzione, che lei ha definito non idonei. Anche per quanto riguarda tutte le misure di Pubblica sicurezza ci può dare ragione, nella sua qualità di magistrato, di questa non idoneità da lei espressa?

C O S T A . Perchè la legge antimafia praticamente non può raggiungere e non può colpire chi ha raggiunto posizioni di vertice. Per la legge del 1956, così come è strutturata, bisogna accertare che il soggetto abbia determinati requisiti negativi, per poterlo

perseguire, quali il vagabondaggio, il non avere occupazione stabile e così via. Quando noi perseguiamo questa gente, non risolviamo molto, perchè i capi restano al coperto, dal momento che non rispondono certo a tali requisiti. Come si fa a perseguirli? Vorrei fare un esempio: a Caltanissetta, ad un certo momento, per tutta una serie di piccole cose che erano avvenute all'ospedale di Mazzarino si ritenne che il primario di quell'ospedale fosse legato alla mafia. I Carabinieri fecero delle indagini molto approfondite, raccolsero degli elementi, naturalmente indizianti, e quel primario fu proposto per il confino. Il Tribunale lo inviò al soggiorno obbligato.

Però in appello, mancando quelle condizioni soggettive negative che valgono a sorreggere la proposta, vollero qualche cosa di più: vollero delle prove, ritenendo quegli indizi un po' troppo vaghi. Quello naturalmente portò un fiume di testimoni che parlavano della sua abilità come professionista, di quello che aveva guadagnato e di come l'aveva guadagnato, di come era arrivato a quel posto: praticamente portò degli elementi di prova, mentre noi altri avevamo solo degli indizi, e la Corte di Appello, giustamente, revocò il provvedimento.

Veda, sì, i capi, quelli che contano, si possono sospettare, ma colpirli con quella legge credo sia pressochè impossibile. Si potrebbe colpirli se fosse consentito chiedere conto di come si siano arricchiti, controllare la loro situazione finanziaria, accertare come e perchè da nulla si siano potuti inserire su posizioni di potere; e se non potessero rispondere in maniera convincente, ritenere provato che quelle ricchezze sono di provenienza illecita. Ma questo pare che non si possa fare. Pare che sia molto difficile farlo.

NICOSIA. Quindi, in sostanza, lei ritiene che ci siano strumenti giuridici non idonei, giacchè colpiscono, da un certo punto di vista, la manovalanza, gli stracci.

COSTA. Gli stracci, la manovalanza facilmente sostituibile. Noi mandiamo al con-

fino decine di individui che hanno dei precedenti penali, ma, all'occorrenza, il mafioso ne trova altri, quanti gliene servono, senza precedenti penali, disposti a fare quello stesso lavoro.

NICOSIA. Secondo lei, la efficacia della diffida allora verrebbe a cadere in questo senso?

COSTA. Penso di sì. Per la legge antimafia del 1965 la diffida non è necessaria, quindi si può procedere anche senza diffida; mentre per la legge del 1956 era necessaria la diffida, in mancanza non si poteva proporre il soggiorno obbligato. Ma, ripeto, ad un livello molto basso nella gerarchia mafiosa.

NICOSIA. E la misura conseguente, per esempio, quella di togliere la patente ad un diffidato oppure ad un soggiornante obbligato, come la considera?

COSTA. Quella è un modo di spingere quell'individuo a continuare a delinquere, è un provvedimento che a volte si rivela ingiusto, perchè sovente la patente è un mezzo di vita. Cosa vuole: ad un venditore ambulante, se gli levano la patente, gli levano la possibilità di lavorare, e lo si rende facilmente disponibile a qualsiasi impresa, anche delittuosa.

PATRIARCA. Oppure guida senza patente!...

COSTA. Appunto. Pur di cercare di inserirsi in una attività lavorativa onesta, guiderà senza patente e sarà costretto a compiere un'azione illecita.

NICOSIA. Si aggrava, quindi, la situazione.

LA TORRE. Poi, magari, interviene un sistema di potere che gli fa restituire la patente.

DE CAROLIS. E quindi diventa elemento ricattabile ...

COSTA. ... in un quadro di riconoscenza verso quello che gliel'ha fatta riavere. E quindi si avrà il reinserimento nell'ambiente da cui avrebbe dovuto uscire e la situazione cui si voleva ovviare si perpetuerà.

DE CAROLIS. In ordine al problema della concessione della libertà provvisoria, vorrei chiedere al dottor Costa se l'attuale normativa sulla libertà provvisoria, a suo parere, debba essere modificata sia sotto il profilo di eventuali limiti legislativi, con la previsione cioè di limiti legislativi per quanto concerne la possibilità di concessione della libertà provvisoria nel caso di mandato di cattura obbligatorio, sia per quanto concerne l'organo al quale affidare la concessione, anche in prima istanza, della libertà provvisoria, cioè la collegialità o meno della concessione della libertà provvisoria, in quanto si è osservato che si è fatto uso troppo largo di questa possibilità di concedere la libertà provvisoria in relazione a reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura.

COSTA. Lei mi chiede un parere di ordine generale, non relativamente al mio ufficio.

DE CAROLIS. Un parere di ordine generale, evidentemente, in relazione, in modo particolare, ai reati che possono essere connessi con l'attività mafiosa.

COSTA. Io credo che la normativa attuale risponda alle esigenze del momento. Il fatto che la libertà provvisoria debba poter essere data solo da un organo collegiale non credo che valga a migliorare la situazione, perchè le decisioni collegiali, a mio giudizio, sono una garanzia formale. Sostanzial-

mente, nei provvedimenti in camera di consiglio, gli atti li conoscono veramente solo il relatore e il presidente. Quindi, la concessione o meno della libertà provvisoria dipenderà in definitiva soltanto da chi legge e riferisce sugli atti, e la decisione finisce con l'essere sempre di uno solo. Perciò penso che lasciare le cose così come sono è meglio, anche perchè la decisione sarà frutto di un maggiore studio, di un maggiore approfondimento. La collegialità invero, provoca, secondo me, un grave danno: quello dello scarico di responsabilità: « Tanto » si pensa « non sono io a decidere, siamo in tre, siamo in cinque ». Viceversa quando si debbono assumere in pieno e da soli le responsabilità di un provvedimento io penso che si sia molto più attenti, scrupolosi, obiettivi e sereni.

DE CAROLIS. Quindi lei è contrario anche al ripristino di limiti legislativi nella concessione della libertà provvisoria, anche per i reati più gravi, per i quali è obbligatorio il mandato di cattura?

COSTA. Sì, io sono senz'altro contrario. Attualmente la legge consente di concedere la libertà provvisoria anche per i reati più gravi, ma si tratta sempre di una facoltà che naturalmente si usa con i dovuti limiti e cautele. Ci sono però dei casi in cui il divieto assoluto di concedere la libertà provvisoria costituirebbe decisamente una iniquità. Quindi è opportuno che ci sia questa possibilità di poter evitare il protrarsi di situazioni insostenibili.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono altre domande, possiamo congedare il signor Procuratore, che ringrazio vivamente della sua collaborazione.